

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1642-1906-1908-2337-A

*Relazione orale*

## TESTO PROPOSTO DALLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE IANNI)

Comunicato alla Presidenza il 21 luglio 1990

PER I

## DISEGNI DI LEGGE

Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (n. 1642)

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, BOLDRINI, MAFFIOLETTI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOFFA, BENASSI, MESORACA, CANNATA, GIUSTINELLI, CORRENTI, TORNATI, SPOSETTI, CHIESURA, VIGNOLA, ANDREINI, TOSSI BRUTTI, SPETIČ, CONSOLI, VISCONTI, LOTTI, PIERALLI, BERTOLDI, SENESI, POLLINI, CROCETTA, TARAMELLI, RANALLI, IANNO-NE, LAMA, BARCA, VOLPONI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, ZUFFA, MACIS, VETERE, FERRAGUTI, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LONGO, TORLONTANO, CISBANI, BRINA, SCIVOLETTI, GALEOTTI, BISSO, BATTELLI, NOCCHI, ANDRIANI, GRECO, VECCHI, SCARDAONI, ALBERICI, CARDINALE, VECCHIETTI, GIANOTTI, BAIARDI, IMBRIACO, LIBERTINI, VITALE, ARGAN, TRIPODI, BOLLINI, PINNA, IMPOSIMATO e GAMBINO**

*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare comunista, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1989*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1989

Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente  
norme in materia di servizio di leva (n. 1906)

**d'iniziativa dei senatori BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, PIERRI,  
FABBRI, SCEVAROLLI, GUIZZI, MANCIA, INNAMORATO e FRANZA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1989**

---

Norme di principio sulla difesa nazionale (n. 1908)

**d'iniziativa dei senatori POLI, GIACOMETTI, DIPAOLO, CATTANEI,  
DI STEFANO, DONATO, EVANGELISTI, GENOVESE, IANNI,  
PARISI e PULLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1989**

---

Istituzione del servizio civile nazionale (n. 2337)

**d'iniziativa dei senatori SIGNORI, FERRARA Pietro,  
BOZZELLO VEROLE, PIERRI e VELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1990**

---

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

**sui disegni di legge nn. 1642, 1906 e 1908**

21 febbraio 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si invita comunque la Commissione di merito a valutare la rispondenza della riduzione della durata della leva all'obbligo costituzionale della difesa dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Riduzione della durata del servizio militare obbligatorio, aumento della paghe ai militari in ferma di leva, disposizioni sul servizio nazionale civile e sul reclutamento femminile su base volontaria**

## Art. 1.

*(Servizio militare di leva  
e servizio nazionale civile)*

1. Per il conseguimento dei compiti assegnati alle Forze armate il servizio militare di leva è espletato nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, secondo contingenti fissati annualmente dal Ministro della difesa.

2. A seguito di tale determinazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa e gli altri Ministri interessati, stabilisce annualmente il numero dei giovani, soggetti agli obblighi militari, da destinare al servizio nazionale civile da istituirsi a norma dell'articolo 6.

3. La durata del servizio nazionale civile è uguale a quella del servizio militare di leva e l'attività svolta in seno al primo è parificata, ad ogni effetto giuridico ed economico, a quella prestata in adempimento degli obblighi militari di leva.

## Art. 2.

*(Durata del servizio militare di leva)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

«1. La durata del servizio militare di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dieci mesi».

## Art. 3.

*(Norma transitoria)*

1. La diminuzione da 12 a 10 mesi della durata del servizio militare di leva disposta dall'articolo 2 si applica con le seguenti modalità:

a) riduzione a 11 mesi per i militari alle armi incorporati prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) riduzione a 10 mesi per i militari incorporati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

*(Servizio militare di leva, ferma di leva prolungata e trattamento economico)*

1. Il servizio militare di leva è prestato, ove possibile, presso reparti od unità ubicati nelle regioni militari, ovvero nei dipartimenti marittimi e nelle regioni aeree, nel cui ambito sono ricomprese le regioni geografiche di provenienza degli incorporati.

2. Decorso 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la paga giornaliera netta dei militari in servizio di leva è elevata a 7.500 lire per il soldato semplice, comune di 2<sup>a</sup> classe e aviere, a 8.000 lire per il caporale, comune di 1<sup>a</sup> classe e aviere scelto e a 8.500 lire per il caporal maggiore, sottocapo e primo aviere. Con decorrenza dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge, le predette paghe giornaliere nette sono rispettivamente elevate a 10.000, 11.000 e 12.000 lire fermo restando il sistema di adeguamento di cui alla legge 5 luglio 1986, n. 342.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, l'entità dei militari di leva che può essere ammessa alla ferma di leva prolungata è determinata in funzione della necessità di garantire un elevato livello di operatività delle unità e di disporre di un adeguato numero di riserve istruite.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1991 ai militari in servizio di leva prolungata è riconosciuto il trattamento economico complessivamente spettante ai carabinieri ausiliari. I benefici ed i limiti previsti dall'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per i carabinieri ausiliari, sono estesi, in quanto applicabili, ai militari in servizio di leva prolungata nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, nel Corpo degli agenti di custodia e nei Corpi nazionali dei vigili del fuoco e forestale dello Stato.

5. La percentuale massima dei militari in ferma di leva prolungata, stabilita dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 25 per cento.

Art. 5.

*(Licenze)*

1. La normativa vigente in materia di licenze per il personale militare si applica ai militari di leva, ai militari in ferma di leva prolungata ed ai cittadini che svolgono il servizio nazionale civile.

Art. 6.

*(Ordinamento del servizio nazionale civile.  
Norme di delegazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi per istituire, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio nazionale civile e disciplinarne l'ordinamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a coordinare le funzioni dei Ministeri dell'ambiente, della sanità, per i beni culturali ed ambientali, della difesa, degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) finalizzazione del servizio a criteri di efficienza in funzione dell'assolvimento di un dovere civico nell'interesse della collettività;

c) previsione di norme che, in caso di emergenza bellica, stabiliscano la devoluzione al servizio di compiti di difesa civile ed in tempo di pace lo svolgimento di attività di protezione civile, di difesa ambientale, di salvaguardia dei beni culturali, di intervento per far fronte all'emarginazione sociale;

d) finalizzazione dell'addestramento per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera c) in armonia con la natura e lo scopo del servizio.

2. Con i suddetti decreti saranno altresì individuati gli organi competenti ed i criteri utili per la valutazione dei giovani da ammettere al servizio, tenendo conto delle professioni e dei mestieri svolti, dei titoli posseduti, nonché delle vocazioni espresse.

3. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1, deve essere espresso, secondo le modalità previste dai regolamenti di ciascuna Camera, entro 45 giorni dalla richiesta del Governo. Decorso inutilmente tale termine, si intende che esse abbiano ritenuto di non doversi pronunciare.

#### Art. 7.

##### *(Relazione al Parlamento)*

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato delle infrastrutture esistenti, corredata da un programma pluriennale per la realizzazione, anche mediante alienazioni e permutate di beni facenti parte del demanio o del patrimonio dello Stato, di opere di ammodernamento delle infrastrutture militari, di costruzione di nuove caserme e di riammodernamento di quelle esistenti, che tenga conto dell'esigenza di ridislocazione delle Forze armate sul territorio nazionale, avuto anche riguardo ai nuovi criteri di difesa ed al principio della «regionalizzazione» del

servizio di leva di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 8.

*(Reclutamento volontario femminile)*

1. Il Ministro della difesa è autorizzato, in via sperimentale e per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare disposizioni per consentire, a domanda, ai cittadini di sesso femminile di partecipare ai concorsi indetti per il reclutamento nei ruoli dei volontari a ferma prolungata, dei sottufficiali ed ufficiali in servizio permanente.

Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130 miliardi per l'anno finanziario 1991 e in lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1992, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento denominato «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (*European Fighter Aircraft*)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1642**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI

**Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile**

## TITOLO I

## NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI

## Art. 1.

*(Le Forze armate della Repubblica)*

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano allo spirito democratico e ai principi della Costituzione. Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria, nonché, in concorso con gli altri corpi dello Stato e con le pubbliche amministrazioni competenti, la protezione civile della Comunità nazionale e la salvaguardia delle libere istituzioni.

2. Il servizio militare è un insieme di prestazioni che il cittadino è tenuto ad assolvere per il conseguimento dei compiti assegnati alle Forze armate, ed è espletato nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. La prestazione dell'obbligo del servizio può essere svolta mediante l'assunzione dei cittadini soggetti all'assolvimento della ferma di leva presso il servizio civile istituito con la presente legge.

3. Lo scopo della ferma obbligatoria ordinaria di leva è principalmente quello della formazione e dell'addestramento dei coscritti al fine del loro impiego in caso di mobilitazione. La prestazione del servizio obbligatorio di leva è disposta dall'amministrazione della Difesa presso reparti od unità ubicati nelle regioni militari, ovvero

nei dipartimenti marittimi e nelle regioni aeree, di provenienza dei giovani incorporati. La ferma di leva si distingue in ferma obbligatoria ed in ferma obbligatoria prolungata volontariamente.

4. Per l'espletamento dei loro compiti, sia addestrativi che operativi, le Forze armate possono avvalersi dei giovani soggetti all'obbligo del servizio di leva che volontariamente chiedano di prolungare la ferma per dodici mesi, ovvero fino al compimento dei termini di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nei limiti fissati con la legge di bilancio dello Stato.

5. La ferma su base volontaria può essere utilizzata nel servizio civile e nei corpi, sia militari che civili, di polizia, tali definiti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito dei contingenti autorizzati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro di grazia e giustizia.

## TITOLO II

## FERMA DI LEVA ORDINARIA E FERMA DI LEVA PROLUNGATA VOLONTARIAMENTE

## Art. 2.

*(La ferma ordinaria di leva)*

1. La durata della ferma ordinaria di leva è fissata in sei mesi, per i militari di truppa. Essa ha funzioni essenzialmente addestrative dei cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare.

2. La riduzione della ferma di cui sopra decorre immediatamente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è pianificata nel triennio successivo in base al criterio della riduzione di un terzo per ogni anno.

## Art. 3.

*(La paga dei militari di leva)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la paga dei militari di leva in

ferma ordinaria è elevata a lire 10.000 al giorno per il soldato semplice e proporzionalmente per i caporali e caporal maggiori ed equiparati.

Art. 4.

*(Programmi di addestramento militare)*

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, provvede a integrare i programmi di formazione militare per gli arruolati di leva, con le seguenti attività:

a) formazione civica definita secondo i criteri di cui all'articolo 27 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

b) preparazione all'adempimento dei compiti di protezione civile e di sicurezza ambientale.

2. Per i programmi di cui sopra, le autorità militari si avvarranno anche di apposite convenzioni con enti e specialisti esterni nonchè dell'apporto volontario di militari in possesso delle necessarie capacità.

Art. 5.

*(Tutela della salute e della sicurezza personale dei militari)*

1. Per garantire la salute, la integrità psicofisica, la sicurezza personale dei giovani incorporati, è redatta a cura dell'amministrazione della Difesa, al termine della selezione psicofisica-attitudinale dei reclutati, una scheda di valutazione globale comprendente i dati della anamnesi del soggetto, nonchè l'esito degli esami clinici effettuati, corredata da un giudizio complessivo di idoneità. Del contenuto di tale scheda è data sintetica e immediata comunicazione scritta all'interessato.

2. Dal momento della incorporazione e per tutto il tempo del servizio, sulla scheda di cui al comma 1, l'autorità sanitaria registra gli episodi patologici e traumatici, le cure prestate, gli eventuali effetti invalidanti - temporanei o permanenti - accertati a carico del militare.

3. La relazione sullo stato della disciplina militare dovuta a norma dell'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è integrata con un capitolo riguardante lo stato di salute e le condizioni di sicurezza del personale militare.

Art. 6.

*(Licenze per i militari di leva)*

1. La concessione delle licenze consentite in favore dei militari di leva non può essere in nessun caso condizionata, nè connessa col sistema delle sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 7.

*(Ferma di leva volontariamente prolungata)*

1. Al fine di garantire alle Forze armate le dimensioni ed i livelli di operatività previsti dalle pianificazioni nazionali ed interalleate, è istituita la ferma di leva volontariamente prolungata. La durata di essa è di un anno, salvi i casi di maggiore durata previsti dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. La ferma volontariamente prolungata per la truppa è utilizzata:

a) per quelle specialità che richiedono il consenso del militare;

b) per quegli incarichi che è necessario affidare a personale con ferma prolungata;

c) per il raggiungimento della prontezza operativa prevista per i corpi e le forze di rapido intervento;

d) per il reclutamento di ausiliari nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza.

3. I numeri massimi degli arruolabili con la ferma volontariamente prolungata sono stabiliti con la legge di bilancio.

4. Alla ferma volontariamente prolungata di un anno si applicano tutte le norme riferibili alle ferme prolungate, previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958,

escluse quelle sul trattamento economico, da rideterminare ai sensi dell'articolo 8. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, provvede al coordinamento delle norme di cui al presente titolo con l'insieme delle norme in vigore.

#### Art. 8.

*(Trattamento economico retributivo dei militari in ferma di leva ordinaria volontariamente prolungata)*

1. Ai militari in servizio di leva volontariamente prolungata, è riconosciuto il trattamento economico complessivo in vigore nell'Arma dei carabinieri per gli ausiliari di truppa. I benefici ed i limiti previsti dall'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per il trattamento dei carabinieri ausiliari, sono estesi - in quanto applicabili - ai giovani in servizio di leva ordinaria volontariamente prolungata, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, nel Corpo degli agenti di custodia, nei Corpi nazionali dei vigili del fuoco e forestale dello Stato, nonchè nell'istituendo servizio civile.

### TITOLO III

#### ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

#### Art. 9.

*(Regolamenti di ordinamento del servizio civile)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione, dovrà emanare, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per disciplinare l'ordinamento del servizio civile, secondo i seguenti criteri:

a) previsione di un coordinamento tra i Ministeri per il coordinamento della

protezione civile, dell'ambiente, della sanità, dei beni culturali e ambientali, della difesa, degli affari esteri;

b) istituzione presso il Ministero per il coordinamento della protezione civile di un Dipartimento del servizio civile;

c) l'ordinamento del servizio, civile e disarmato, dovrà essere informato a criteri di efficienza e rivolto ad assicurare l'assorbimento di un dovere civico nell'interesse della collettività nazionale;

d) al servizio civile, in caso di emergenza bellica, sono devoluti i compiti della difesa civile;

e) in tempo di pace il medesimo servizio provvede allo svolgimento di attività di protezione civile, di difesa ambientale, di salvaguardia dei beni culturali, di intervento nei confronti dell'emarginazione sociale;

f) l'addestramento per l'espletamento delle funzioni suddette e per quelle della difesa civile in caso di mobilitazione, dovrà essere opportunamente specificato in armonia con la natura e le finalità del servizio.

2. In particolare i regolamenti disciplinano l'ammissione al servizio, a partire da un contingente minimo non inferiore al 10 per cento della forza bilanciata, articolato regionalmente, prevedendo la relativa copertura nel bilancio dello Stato:

a) dei giovani obbligati alla leva, appartenenti alla classe di età dell'anno corrente, che abbiano scelto tale destinazione;

b) dei giovani riconosciuti obiettori di coscienza per tutta la durata del servizio sostitutivo stabilito dalla legge;

c) di un contingente di ragazze reperibili nelle classi di età soggette alla leva corrispondenti a quelle dei cittadini maschi, nell'anno corrente, per il quale dovranno essere previste specifiche forme di incentivazione.

3. I regolamenti disciplinano inoltre organi e criteri per la valutazione dei giovani ammissibili al servizio tenendo conto delle professioni, dei mestieri, dei titoli posseduti, nonchè delle vocazioni espresse.

4. L'attività prestata nel servizio civile volontario ha durata di sei mesi ed è

parificata per i giovani che l'abbiano effettuato all'adempimento dell'obbligo del servizio militare di leva.

Art. 10.

*(Programmazione del riassetto delle Forze armate)*

1. La riduzione della durata della ferma di leva; la redistribuzione sul territorio nazionale della forza dell'esercito; la previsione dei nuovi reparti destinati ai compiti del servizio civile; la pianificazione delle infrastrutture necessarie per attuare gli scopi predetti, ed altresì per ridurre e riequilibrare la distribuzione delle servitù militari, dei poligoni e delle aree addestrative, sono attuate - dal Ministro della difesa - mediante un programma di durata quinquennale, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del predetto Ministro della difesa, sentite le Commissioni parlamentari competenti. L'elaborazione del programma e successivamente la sua attuazione procedono mediante la consultazione dei comitati regionali misti paritetici formati in base ai criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, chiamati ad esprimersi, con parere motivato:

a) sull'insieme della proposta di nuove infrastrutture, di possibili permutate per dismissioni di beni demaniali in possesso della amministrazione della Difesa a favore delle amministrazioni civili interessate, locali e dello Stato;

b) sulla dislocazione e sulla tipologia delle singole infrastrutture previste.

Art. 11.

*(Oneri finanziari)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500 miliardi per il 1990, in 750 miliardi per il 1991, in 1.000 miliardi per il 1992, si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 1381, 1180, 1245, 4001, 4005, 4011, 4031, 4051 del bilancio di previsione del Ministero della difesa.

Art. 12.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ed i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1906**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
BOZZELLO VEROLE ED ALTRI

**Modifiche alla legge 24 dicembre 1986,  
n. 958, concernente norme in materia di  
servizio di leva****Art. 1.**

1. Conclusa la fase di addestramento non superiore ai quattro mesi, i fermati che siano in soprannumero rispetto alle esigenze delle attività operative possono essere destinati a domanda o d'ufficio al servizio civile.

2. Nel bando di chiamata alle armi viene indicato il numero dei fermati occorrenti per il funzionamento delle attività operative.

**Art. 2.**

1. Il servizio civile espleta funzioni di intervento, in circostanze ordinarie come in caso di calamità, nel soccorso e nell'assistenza delle popolazioni, nella tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale ed in altre attività di pubblico interesse, anche in campo tributario, amministrativo, catastale secondo programmi definiti da convenzioni tra l'amministrazione della Difesa, e le amministrazioni interessate dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

2. Lo stato giuridico, gli obblighi, il trattamento economico dei fermati impegnati nel servizio civile resta immutato.

3. Le convenzioni regolano le modalità operative e di utilizzazione dei fermati e i relativi aspetti finanziari.

**Art. 3.**

1. Il contingente annualmente destinato al servizio civile è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, tenuto conto della consistenza degli scaglioni di leva e del numero dei militari e graduati ammessi alla ferma prolungata.

**Art. 4.**

1. Hanno facoltà di prestare servizio di leva le giovani in possesso dei requisiti definiti, secondo criteri analoghi a quelli vigenti per i giovani, con regolamento governativo da emanarsi, secondo le previsioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 5.**

1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata stabilita dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, elevata al 19 per cento dall'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è ulteriormente elevata al 25 per cento.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1908**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI POLI ED ALTRI

**Norme di principio sulla difesa nazionale**

## Art. 1.

*(Norme di principio)*

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica e si informano ai principi costituzionali.

2. Nell'ambito della difesa nazionale, esse assolvono il compito preminente di assicurare la difesa militare della Patria. Inoltre, le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale ed estera nei casi di pubbliche calamità. Lo strumento militare deve essere qualitativamente e quantitativamente idoneo a fronteggiare le minacce all'integrità nazionale.

## Art. 2.

*(Servizio nazionale obbligatorio)*

1. L'obbligo costituzionale della difesa della Patria è assolto da tutti i cittadini mediante la prestazione di un servizio obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. I giovani idonei prestano un servizio militare nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato.

3. I giovani esuberanti alle esigenze di reclutamento delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e quelli in possesso di un insufficiente profilo fisio-psico-attitudinale ai fini del servizio militare, devono assolvere un servizio nazionale obbligatorio.

4. Il servizio nazionale obbligatorio è finalizzato alla difesa civile del territorio nazionale e ad altre attività a favore della comunità nazionale. I cittadini precettati

per tale servizio possono, in alternativa, chiedere di svolgere il servizio presso i Paesi in via di sviluppo o in qualità di accompagnatori di grandi invalidi.

5. È istituito, in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento del servizio civile nazionale, competente a organizzare e gestire l'impiego dei cittadini assegnati al servizio nazionale obbligatorio e degli obiettori di coscienza, riconosciuti tali da apposita commissione prima della data di presentazione alla prevista visita di leva, ed assegnati ad un servizio civile sostitutivo nell'ambito del servizio nazionale obbligatorio.

## Art. 3.

*(Durata del servizio)*

1. La durata della ferma di leva, prevista dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è confermata in dodici mesi. Il servizio nazionale obbligatorio di cui all'articolo 2 è di pari durata.

2. La durata del servizio civile sostitutivo che dovranno prestare i giovani riconosciuti obiettori di coscienza verrà regolata con apposita legge.

3. In un quadro contestuale di tempi concorrenti tra afflusso del volontariato fino ai limiti previsti dall'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e di conseguente durata della ferma di leva per assicurare la necessaria forza operativa istruita, il Ministro della difesa è autorizzato - quando la situazione attuale di afflusso dei volontari sarà favorevolmente modificata - a predisporre e presentare un decreto, da approvarsi dal Presidente della Repubblica, che preveda una durata della ferma di leva non inferiore a dieci mesi.

## Art. 4.

*(Ferma di leva prolungata)*

1. Il servizio militare obbligatorio nelle Forze armate può essere assolto anche mediante la ferma di leva prolungata,

biennale o triennale, prevista dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, l'entità dei cittadini che può essere ammessa a tale ferma volontaria è determinata in funzione della necessità di garantire un elevato livello di operatività delle unità e di disporre di un adeguato numero di riserve istruite.

3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, altresì, una paga uguale a quella percepita, nel tempo, dagli ausiliari che assolvono, nei Corpi armati dello Stato, l'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

#### Art. 5.

*(Servizio femminile)*

1. Alla ferma volontaria di cui all'articolo 4 ed ai reclutamenti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, sono ammessi anche i cittadini di sesso femminile.

#### Art. 6.

*(Riserve di posti)*

1. A parziale modifica di quanto fissato al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la percentuale dei posti riservata ai militari in ferma prolungata è elevata al 50 per cento.

2. Al personale di cui all'articolo 4, comma 1, che ha concluso senza demerito la ferma contratta, è riservata la metà dei posti a concorso nelle Amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni ed il 20 per cento dei posti nelle aziende ed industrie pubbliche e private che stipulano contratti con le Amministrazioni dello Stato.

#### Art. 7.

*(Completamento dei contingenti)*

1. In caso di insufficiente disponibilità di cittadini per coprire le esigenze delle Forze

armate, il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di disporre il completamento dei contingenti attingendo dai giovani che hanno presentato domanda per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

#### Art. 8.

*(Norme per la mobilitazione)*

1. Sin dal tempo di pace è prevista la mobilitazione della Nazione per la guerra, sia per la componente militare che per quella civile.

2. Le pubbliche amministrazioni, le industrie, i servizi, le aziende e gli enti concorrono alla difesa della Nazione.

3. La mobilitazione è pianificata dai Ministeri interessati e viene definita e coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La verifica delle modalità d'attuazione della mobilitazione è stabilita con decreto dei Ministri competenti.

5. I richiami per esigenze addestrative e di mobilitazione sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I cittadini interessati hanno l'obbligo di presentarsi nei luoghi e nei termini di tempo previsti, anche se il decreto di richiamo non è ancora stato pubblicato.

#### Art. 9.

*(Licenze)*

1. La normativa vigente in materia di licenze per il personale militare si applica ai militari di leva, ai militari in ferma di leva prolungata ed ai cittadini che svolgono il servizio civile obbligatorio.

#### Art. 10.

*(Decreti delegati)*

1. I Ministri interessati sono autorizzati ad emanare i decreti di attuazione della presente legge entro un anno dalla sua approvazione. Fino a quando non saranno emanati tali decreti, continueranno ad essere applicate le norme attualmente in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2337**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SIGNORI ED ALTRI

**Istituzione del servizio civile nazionale****Art. 1.**

1. I giovani iscritti nelle liste di leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza possono essere ammessi a soddisfare gli obblighi di leva nei modi previsti dalla presente legge.

2. Non sono ammessi ad avvalersi dei benefici della presente legge:

a) coloro che al momento della domanda risultino titolari di licenza o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente agli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi;

b) coloro che siano stati sottoposti a misura di prevenzione o carcerazione per appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso;

c) coloro che siano stati condannati per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o cose, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso.

**Art. 2.**

1. È istituito il servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria.

2. Il servizio di cui al comma 1 si svolge secondo le modalità e le norme stabilite dalla presente legge.

**Art. 3.**

1. Le domande per essere ammessi al servizio civile devono essere prodotte dal 1°

gennaio dell'anno nel corso del quale l'interessato compie 18 anni fino all'atto della visita di cui all'articolo 6.

2. Le domande di ammissione al servizio civile di cui alla presente legge non possono essere prodotte in tempo di guerra o in periodi di crisi a questo assimilabili.

**Art. 4.**

1. La domanda di cui all'articolo 3 deve essere presentata direttamente ai competenti uffici di leva.

2. I residenti all'estero devono presentare la domanda alle autorità consolari italiane competenti, entro i termini e i limiti di cui all'articolo 3 e secondo le norme vigenti per l'arruolamento degli stessi.

**Art. 5.**

1. La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato o spedita agli uffici competenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

2. Essa deve indicare:

a) il cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, e il comune nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto;

b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 1;

c) il domicilio ove notificare le decisioni e le comunicazioni delle Amministrazioni competenti.

**Art. 6.**

1. Gli uffici di leva avviano ai competenti consigli di leva, rispettivamente per la visita fisio-psico attitudinale e per la visita medica, gli iscritti che abbiano chiesto di essere ammessi ai benefici della presente legge.

2. La visita, oltre ad accertare la normale idoneità fisica al servizio militare, deve

tendere a determinare i possibili tipi di impiego, nel caso di accoglimento della domanda di ammissione al servizio civile.

3. Per i residenti all'estero valgono le norme vigenti in materia di leva e reclutamento.

#### Art. 7.

1. Le domande presentate agli uffici di leva alle autorità consolari, corredate dell'attestazione della tempestività di esse e dei dati relativi alla visita di cui all'articolo 6, sono trasmesse, rispettivamente, ai distretti militari e alle capitanerie di porto competenti.

#### Art. 8.

1. I distretti militari e le capitanerie di porto trasmettono la domanda debitamente istruita e con l'indicazione dell'esito favorevole della visita di leva al Consiglio nazionale per il servizio civile di cui al comma 2.

2. Il Consiglio nazionale per il servizio civile è composto da un magistrato della magistratura ordinaria, che lo presiede, da un funzionario amministrativo del Ministero della difesa e da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in qualità di membri ordinari e da due rappresentanti degli addetti al servizio civile scelti dal presidente tra i nominativi di coloro che hanno formulato richiesta di far parte del Consiglio.

3. Il presidente e i due membri ordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore amministrativo del Ministero della difesa.

5. Il Consiglio nazionale per il servizio civile ha sede presso il Ministero della difesa, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.

6. I rappresentanti degli addetti al servi-

zio civile sono nominati annualmente dal presidente nel corso della prima riunione.

7. Il Consiglio accerta il possesso dei requisiti necessari per l'accoglimento delle domande di cui all'articolo 3 e trasmette al Ministero della difesa le proprie determinazioni.

#### Art. 9.

1. Il Ministro della difesa recepisce con proprio decreto le determinazioni del Consiglio nazionale per il servizio civile.

2. Il decreto deve essere adottato almeno tre mesi prima della data relativa alla chiamata del contingente di appartenenza, e la presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non ha adottato il decreto di cui al comma 1.

#### Art. 10.

1. È istituito presso lo Stato Maggiore della difesa l'Ufficio centrale per il servizio civile, collocato alle dirette dipendenze del Ministro della difesa.

2. Presso l'Ufficio centrale per il servizio civile non può essere impiegato personale militare. Il predetto Ufficio è competente a ricevere dal Consiglio di cui all'articolo 8 l'elenco nominativo degli ammessi al servizio civile e quello degli esclusi e a comunicare ai distretti militari e alle capitanerie di porto di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle domande presentate.

3. L'Ufficio centrale per il servizio civile rende noti i nominativi degli ammessi a prestare servizio civile alla prefettura della provincia di nascita degli interessati, ai fini dell'osservanza della norma di cui all'articolo 13.

#### Art. 11.

1. L'Ufficio centrale di cui all'articolo 10 notifica agli interessati il decreto di cui all'articolo 9 contenente le decisioni adottate nei confronti dell'interessato.

2. La notifica del provvedimento di cui al comma 1 è fatta a mezzo del messo comunale, mediante consegna all'interessato nel domicilio dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c).

3. In mancanza dell'interessato la consegna è fatta in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Per i residenti all'estero la notifica è eseguita a cura delle autorità consolari italiane nella cui circoscrizione territoriale si trova il domicilio indicato nella domanda.

5. La data d'inizio del servizio civile e l'Amministrazione presso la quale l'ammesso al servizio civile sarà assegnato, sono fissati con successiva comunicazione personale da consegnare agli interessati con le modalità indicate nel precedente articolo.

#### Art. 12.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, nonchè del trattamento economico, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva.

2. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

#### Art. 13.

1. A coloro che hanno prestato servizio civile è permanentemente vietato detenere ed usare armi e munizioni, indicate rispettivamente agli articoli 28 e 30 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto n. 773 del 1931, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È fatto altresì divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non

costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milionesettecentomila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

#### Art. 14.

1. Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi all'Amministrazione alla quale è assegnato entro quindici giorni dalla data stabilita;

b) commette gravi mancanze disciplinari;

c) con la propria condotta fa venire meno uno dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici della presente legge.

2. Il provvedimento è adottato dal Ministro della difesa sentito il parere del Consiglio nazionale per il servizio civile.

#### Art. 15.

1. Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio civile è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da dodici a diciotto mesi.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, anteriormente al suo assolvimento, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

4. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al comma 1, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, al servizio civile.

5. L'imputato e il condannato ai sensi del comma 2 possono fare domanda di essere arruolati nelle Forze armate.

6. Sulle domande decide il Ministro della difesa sentito, nei soli casi di cui al comma 4, il Consiglio nazionale per il servizio civile.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, la pena accessoria od ogni altro effetto penale.

8. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

#### Art. 16.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto:

a) definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordinamento dell'Ufficio centrale per la difesa civile, di cui all'articolo 10;

b) emana, entro i nove mesi successivi, le norme regolamentari atte a consentire la piena attuazione della presente legge.

#### Art. 17.

1. La rinuncia ad avvalersi dei benefici della presente legge può essere presentata direttamente all'Ufficio centrale di cui all'articolo 10, o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in qualsiasi momento fino all'ultimo giorno di servizio civile.

2. Il periodo di servizio civile già svolto prima della rinuncia è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare.

3. Il rimanente periodo di servizio militare non può, in alcun caso, avere durata inferiore a quattro mesi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 valgono anche nel caso di applicazione del provvedimento di decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 13 e all'articolo 14.

#### Art. 18.

1. Il servizio civile può essere svolto anche presso un altro Paese della Comunità

europea purchè con tale Stato sia intervenuto preventivo accordo attraverso il Ministero degli affari esteri.

#### Art. 19.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Per coloro che si trovano già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

#### Art. 20.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo sviluppo del servizio civile.

#### Art. 21.

1. L'Ufficio centrale di cui all'articolo 10, sulla base delle comunicazioni relative ai contingenti da avviare al servizio civile, ripartisce l'elenco nominativo di cui al citato articolo 10 tra i seguenti settori di impiego:

a) assistenza sanitaria;

b) protezione civile;

c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;

d) educazione, salvaguardia del patrimonio artistico, attività socio-culturali.

2. Il calendario contenente le date di avvio di servizio civile è contenuto in apposito manifesto di chiamata.

#### Art. 22.

1. Le Amministrazioni operanti nei settori indicati all'articolo 21, interessate all'im-

piego degli addetti al servizio civile, devono predisporre organici piani operativi o di intervento.

2. I piani di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'obbiettivo da raggiungere, il tempo necessario per il conseguimento del risultato, il numero di addetti al servizio civile necessari.

3. È fatto assoluto divieto di utilizzare l'addetto al servizio civile in posti di organico o in sostituzione di impiegati ed operai che l'Amministrazione è tenuta ad assumere per obblighi di legge.

4. È, altresì, fatto assoluto divieto di corrispondere emolumenti che possano determinare disparità rispetto alla situazione del militare in servizio di leva ordinario.

5. L'attività dell'addetto al servizio civile, una volta avviato al servizio, è regolata dalle norme di funzionamento interno dell'Amministrazione presso la quale il giovane è stato assegnato.

6. I piani operativi di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo l'esame dell'ufficio del Commissario per la difesa civile di cui all'articolo 26.

7. Possono essere predisposti anche dei piani operativi straordinari qualora gravi e particolari situazioni lo prevedano; in tal caso, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara con proprio decreto lo stato di necessità e fissa le regole che devono essere seguite per l'assegnazione dei giovani al servizio civile.

#### Art. 23.

1. Le Amministrazioni interessate all'impiego degli addetti al servizio civile, una volta acquisita la relativa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, possono formulare richiesta numerica, o anche nominativa, direttamente all'Ufficio centrale di cui all'articolo 10, che provvede ad avviare i giovani richiesti, nei limiti delle disponibilità esistenti per il settore di impiego indicato, con il primo contingente utile.

#### Art. 24.

1. La durata del servizio civile è:

a) pari alla durata del servizio militare di leva, cui i giovani sarebbero tenuti, per i settori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21;

b) di due mesi superiore alla durata del servizio militare di leva, cui i giovani sarebbero tenuti, per il settore di cui alla lettera c) dell'articolo 21;

c) di quattro mesi superiore alla durata del servizio militare di leva, cui i giovani sarebbero tenuti, per il settore di cui alla lettera d) dell'articolo 21.

2. La data di fine del servizio deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio centrale per il servizio civile.

3. L'Ufficio provvede:

a) alla relativa variazione matricolare e al formale rilascio del foglio di congedo;

b) alla iscrizione del nominativo nelle liste delle riserve, che saranno a disposizione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 22.

#### Art. 25.

1. Il richiamo al servizio civile può essere disposto, nel caso di cui al comma 7 dell'articolo 22, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Possono essere soggetti al richiamo tutti coloro che hanno svolto il servizio civile e che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

3. Nel periodo di richiamo si applicano le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale coloro che hanno prestato o prestano servizio civile, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 1, sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

## Art. 26.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio del Commissario per la difesa civile, cui sono affidati i seguenti compiti:

a) esaminare i piani operativi o d'intervento di cui all'articolo 22;

b) verificare la realizzazione, in corso d'opera, dei piani di cui alla lettera a);

c) rispondere a istanze o reclami da parte degli addetti al servizio civile circa lo svolgimento del servizio stesso;

d) valutare l'opportunità di procedere alla irrogazione di sanzioni nei confronti degli addetti al servizio civile per mancanze disciplinari denunciate dalle Amministrazioni che li impiegano;

e) coordinare l'attività dell'Ufficio centrale per il servizio civile con quella dello Stato Maggiore della difesa al fine di realizzare dei piani di cooperazione civile-militare nel più ampio contesto della difesa nazionale;

f) riferire al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento del servizio civile.

## Art. 27.

1. I controlli e le ispezioni nell'attività degli addetti al servizio civile sono svolti dalle singole Amministrazioni interessate.

2. Qualsiasi anomalia nello svolgimento del servizio deve essere rappresentata all'ufficio del Commissario per la difesa civile per i provvedimenti di competenza.

3. Le proposte di decadenza devono essere comunicate al Consiglio nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 8.

## Art. 28.

1. L'Amministrazione presso la quale l'addetto al servizio civile è distaccato è responsabile della fruizione del vitto e dell'alloggio.

2. Il Ministero della difesa rimborsa al-

l'Amministrazione citata l'importo della paga giornaliera da corrispondere agli addetti al servizio civile nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per i militari in servizio di leva.

3. Sono inoltre rimborsate, nella misura di cui al comma 2, le spese annuali per casermaggio, refettorio e igiene personale, il costo giornaliero della razione viveri, il costo giornaliero per spese relative all'igiene personale.

4. Tali rimborsi avvengono tramite il distretto militare competente per territorio.

5. All'addetto al servizio civile competente, ai sensi dell'articolo 12, gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.

## Art. 29.

1. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente legge si trovano in posizione di ammalato in attesa di chiamata ovvero di arruolato in posizione di rinvio o ritardo al servizio militare per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa, possono presentare domanda per essere ammessi al servizio civile entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda di ammissione al servizio civile deve essere prodotta al distretto militare di appartenenza per la relativa istruttoria e trasmessa al Consiglio nazionale per il servizio civile.

3. In caso di accoglimento della domanda, il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, a modificare lo *status* del soggetto interessato e, tramite l'Ufficio centrale di cui all'articolo 10, ne dà comunicazione al distretto militare o alla capitaneria di porto interessati perchè provvedano alle relative variazioni matricolari.

## Art. 30.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvede all'emanazione delle norme regolamentari necessarie per la sua attuazione.

## Art. 31.

1. Le convenzioni in atto tra il Ministero della difesa e gli enti e le organizzazioni e corpi di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, continuano a rimanere in vigore fino al momento della regolare disdetta da parte dell'ente, organizzazione o corpo, o dell'Amministrazione della difesa.

## Art. 32.

1. La presente legge abroga la legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. .

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore per le parti non incompatibili con la presente legge fino alla data prevista dall'articolo 30.